

## Fatturazione elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2019

La legge di bilancio per il 2018 ha introdotto - a decorrere **dal 1° gennaio 2019** - l'obbligo di emissione della **fattura in formato elettronico** per tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio («SdI»).

L'invio della fattura allo SdI può avvenire **direttamente** da parte del fornitore o per il tramite di un **intermediario**, ferma restando la responsabilità in capo al fornitore.

Pertanto, i contribuenti saranno tenuti ad adeguare i propri sistemi informativi aziendali al fine di inviare e ricevere fatture elettroniche in formato .XML, attraverso il Sistema di Intercambio.

In termini operativi, dal **1° gennaio 2019**, le fatture elettroniche dovranno essere:

- ❖ convertite in formato .XML, in conformità al tracciato di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55;
- ❖ firmate digitalmente all'origine;
- ❖ spedite alla controparte attraverso il Sistema di Interscambio.

L'obbligo di fatturazione elettronica è anticipato al **1° luglio 2018** con riferimento alle seguenti operazioni:

- ❖ **cessione carburanti** (benzina o gasolio) per autotrazione effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione;
- ❖ **prestazioni rese da subappaltatori** e subcontraenti nell'ambito di contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati **con la PA**.

**Sempre a decorrere dal 1° luglio 2018 viene altresì abrogata la compilazione della cd. scheda carburante.**

Con esclusivo riferimento alle operazioni effettuate nei confronti dei **consumatori finali**, la fattura elettronica è resa disponibile tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

In caso di emissione della fattura **non** in formato elettronico, la stessa si intende **non emessa** e si applica la sanzione amministrativa compresa tra il **90%** e il **180%** dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato. Il cessionario/committente deve adempiere gli obblighi documentali previsti mediante lo SdI, al fine di **non** incorrere nella sanzione amministrativa pari al **100%** dell'imposta, con un minimo di euro 250.

**Non** sono tenuti ad emettere la fattura in formato elettronico i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi da e/o verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (UE e/o extra-UE) i quali devono, però, trasmettere **telematicamente** all'Agenzia delle entrate i dati relativi a dette operazioni entro **l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data di emissione del documento o quello della data di ricezione dello stesso.

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di **euro 2 per ogni fattura**, comunque entro **il limite massimo di**

**euro 1.000 per ciascun trimestre.** Se la violazione viene sanata entro 15 giorni dalla data prevista per l'invio dei dati, la sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di euro 500.

Si ricordano, infine, gli effetti premiali connessi all'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica, e decorrenti anch'essi dal **1° gennaio 2019**:

- ❖ abrogazione invio delle comunicazioni trimestrali dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, c.d. "**Spesometro**";
- ❖ **riduzione dei termini di accertamento di due anni** (sia ai fini IVA che delle imposte sui redditi) per i soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia ai fini IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore ad euro 500.

**Rif.** Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017